



COMUNE DI MONDOLFO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SETTORE 7^ POLIZIA LOCALE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Delibera Consiliare n. 50 del 15.05.2007

INDICE

CAPITOLO I° LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

- 1 – Disciplina dei mercati e delle fiere
- 2 – La programmazione comunale del commercio su aree pubbliche
- 3 – Definizioni
- 4 – Istituzione di fiere e mercati
- 5 – Disciplina dei mercati straordinari.
- 6 – Soppressione, trasferimento e modifica di fiere e mercati.
- 7 - Modalità procedurali
- 8 - Requisiti delle aree di mercato
- 9 - Comunicazioni alla regione
- 10 - Organizzazione dell' attività di vendita su aree pubbliche nel comune.
- 11 - Mercati nei quali e' prevista una zona distinta per i posteggi riservati al settore alimentare.
- 12 - Norme particolari sull'esercizio dell'attività.
- 13 – Disciplina dei mercati
- 14 - Vie e aree interdette all'attività di commercio itinerante
- 15 - Competenza all'adozione dei provvedimenti

CAPITOLO II° DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 16 – Prescrizioni generali.
- 17 - ambito di applicazione
- 18 - orari e limitazioni all'utilizzo delle aree
- 19 - tipo di autorizzazione
- 20 - procedimento per il rilascio delle concessioni
- 21 - disposizioni per i posteggi nei mercati
- 22 - disposizioni per i posteggi nelle fiere
- 23 - subentro e reintestazione dell'autorizzazione
- 24 - cessazione dell'attività
- 25 - revoca e sospensione dell'autorizzazione
- 26 - canone
- 27 - sanzioni
- 28 - conteggio delle presenze
- 29 - norme finali

CAPITOLO I° LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Articolo 1 **DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLE FIERE**

La presente normativa costituisce lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche, come previsto dal D.Lgs. 31/3/1998 n.114 e dalla Legge Regionale 4/10/1999 n.26.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana e annonaria e quelle igienico sanitarie.

Articolo 2 **LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

In base alla L.R. n.26/1999 il comune programma l'attività di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione e previa consultazione con le associazioni dei commercianti e le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori del settore più rappresentative.

Articolo 3 **DEFINIZIONI**

per mercato si intende l'area pubblica o privata delle quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Il mercato può essere:

- a. ordinario, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
- b. specializzato, quando per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
- c. stagionale, quando la durata dello stesso non sia inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
- d. straordinario, quando lo stesso si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad altri eventi particolari.

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità. In occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

Per presenze effettive su un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.

Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.

Oltre alle definizioni del precedente comma, ai sensi dell'Articolo19, comma 7 bis, si aggiunge la seguente : POSTEGGIO ISOLATO.

Per posteggio isolato si intende un posteggio non contiguo ad altri individuato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Ai posteggi isolati di cui al presente articolo si applicano le norme previste per i mercati dal D.Lgs. n.114/1998 e dalla L.R. n.26/1999 e dal presente regolamento, ad eccezione :

- a) dell'Articolo19, comma 1, lett. a) e c) della L.R. n.26/1999;
- b) di quelle previste per l'assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente liberi (spunta).

Articolo 4

ISTITUZIONE DI FIERE E MERCATI

Il Comune, previo parere delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, istituisce, con apposita delibera, nuovi mercati o fiere, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo19 della L.R. n.26/1999.

Nella deliberazione sono specificati:

- a) l'ampiezza complessiva;
- b) la periodicità;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato o fiera, compresa l'eventuale sua suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie e le modalità di assegnazione in osservanza della normativa regionale;
- e) i posteggi eventualmente riservati ai produttori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti ed alle associazioni senza scopo di lucro ed i relativi criteri di assegnazione;
- f) la tipologia;
- g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- h) la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale.

L'orario di apertura e di chiusura dei banchi viene stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.

Sono vietati i mercati e le fiere domenicali di nuova istituzione di qualsiasi genere, salvo ricadano nei periodi di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Articolo 5

DISCIPLINA DEI MERCATI STRAORDINARI.

Il Comune, con deliberazione dalla Giunta Comunale, ed acquisito il parere delle Associazioni del commercio maggiormente rappresentative, può autorizzare mercati straordinari, così come definiti dall'Articolo3, comma 2, lettera d) del presente regolamento.

Nella deliberazione sono specificati:

- a) L'ampiezza complessiva.
- b) La periodicità.
- c) La localizzazione.
- d) L'orario di apertura e della chiusura dei banchi.
- e) La tipologia.
- f) La regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata a ditte individuali o società specializzate nel settore o ad associazioni dei commercianti o ad altre associazioni senza scopo di lucro, previa eventuale convenzione con il Comune e pagamento del canone di cui all'Articolo30 della L.R. n.26/1999.

Se il mercato straordinario viene istituito per iniziativa del Comune, la scelta del soggetto gestore avverrà attraverso regolare bando.

Se viene istituito ad iniziativa di privati, questi dovranno opportunamente motivare l'iniziativa e presentare un curriculum che ne attesti le competenze.

Il Comune potrà assumere il patrocinio dell'iniziativa.

Il 60 per cento delle merci poste in vendita dovrà essere attinente alla particolare attività del mercato, il restante 40 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso.

Al mercato possono essere ammessi: titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, hobbisti e mestieranti nel rispetto del D.Lgs. n.114/1998 e della L.R. n.26/1999.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune con congruo anticipo prima della manifestazione e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) Dati anagrafici del legale rappresentante.
- b) La ragione sociale della associazione ed il codice fiscale.
- c) Il tipo di mercato (estivo, natalizio, pasquale, ecc.).
- d) Ad avvio del mercato la ditta organizzatrice dovrà fornire l'elenco nominativo dei partecipanti corredato della documentazione prevista dalla vigente normativa.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- 1) Atto costitutivo della associazione dal quale risulti che le finalità della stessa non sono ai fini di lucro.
- 2) Atto comprovante la disponibilità dell'area.

I mercati straordinari istituiti dal Comune rientrano nella disciplina del presente regolamento.

Articolo 6

SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO E MODIFICA DI FIERE E MERCATI.

La soppressione del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti con atto della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

La soppressione di mercati o fiere, anche temporaneamente, può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero esiguo di operatori;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore;
- d) qualora il Comune non abbia più la disponibilità totale o parziale dell'area sede di mercato.

Il trasferimento del mercato o della fiera di cui all'Articolo 27, comma 3, della L.R. n.26/1999, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal Comune per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari;
- d) qualora il comune non abbia più la disponibilità totale o parziale dell'area.

Qualora si proceda al trasferimento dell'intero mercato, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene tenendo conto dei seguenti dati:

- a) anzianità di presenza su base annua. (Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente).
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente, mentre, nel caso di affitto o di affidamento della gestione, si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare;

- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Nel caso di spostamento di una fiera, qualora siano state rilasciate autorizzazioni ai sensi del comma 3 dell'Articolo 27 della L.R. n.26/1999, la riassegnazione dei relativi posteggi è effettuata dal Comune nel rispetto dei criteri di cui al comma 4 dell'Articolo 27 della L.R. n.26/1999.

Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi di cui all'Articolo 27, comma 3, della L.R. n.26/1999, che interessi a meno del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento.

La riassegnazione dei nuovi posteggi è effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro si considera l'anzianità maturata dal cedente;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare.
- c) Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Nel caso di trasferimento parziale del mercato che interessi più del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri del punto precedente.

La soppressione parziale dei posteggi di un mercato o fiera, può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

1. caduta sistematica della domanda;
2. numero esiguo di operatori;
3. motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore;
4. qualora il Comune non abbia più la disponibilità totale o parziale dell'area;

La soppressione parziale dei posteggi sostanzialmente attigui non assegnati, non comporta in nessun caso operazioni di riassegnazione.

In caso di soppressione parziale di un mercato o di una fiera, i rimanenti posteggi vengono rassegnati sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza.

Si intende per anzianità di presenza il maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato.

A parità di presenze si valuta l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

A parità dei precedenti criteri si valutano le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Articolo 7

MODALITA' PROCEDURALI

Per l'istituzione, la soppressione, lo spostamento anche parziale di mercati e fiere, dovranno essere acquisiti appositi pareri dei servizi comunali competenti che attestino la conformità dell'operazione a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8

REQUISITI DELLE AREE DI MERCATO

Le aree in cui si svolge l'attività di vendita devono:

- a) essere dotate di servizi igienici, pubblici o privati, e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria, in conformità alle norme vigenti che tutelano le esigenze idrico sanitarie;
- b) essere localizzate in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per i parcheggi dei mezzi degli operatori.

Il Comune dovrà adeguare le aree di mercato già esistenti a quanto previsto dal precedente comma.

Le nuove aree di mercato andranno altresì individuate nel rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie e di polizia urbana.

Articolo 9

COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

Il Comune deve comunicare alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, la situazione dei mercati e fiere con l'indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza, del numero dei posteggi, della durata, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche l'assegnatario del posteggio.

Ai fini dell'aggiornamento il Comune invierà al competente Servizio Regionale, entro trenta giorni, copia degli atti relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, sub-ingressi, cessazioni e decadenze.

Articolo 10

ORGANIZZAZIONE DELL' ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE.

Il commercio su aree pubbliche nel Comune è articolato come segue:

a) mercato settimanale del lunedì – Capoluogo – mercato ordinario.

Si sviluppa in:

- Piazza Alessandro Borroni, per l'intera area ad esclusione della sede viaria;
- Via Cavour dal n° civico 2 al n° civico 46;
- Via Mazzini dal n.civico 1 al numero civico 33;
- Largo Matteotti limitatamente all'area compresa dentro le catenelle;

Superficie mq 2127 posteggi n. 38 di cui n.3 riservati al settore alimentare, oltre a n.1 posteggio riservato ai produttori agricoli e n.1 posteggio riservato ai produttori artigiani.

b) mercato settimanale del mercoledì – Marotta – mercato ordinario.

Si sviluppa in :

- Viale Carducci dal n.civico 2 al n.civico 202
- Piazza Kennedy

Superficie mq 8046 posteggi n.92 di cui n.7 riservati al settore alimentare oltre a n.1 posteggio riservato ai produttori agricoli e n.1 posteggio riservato ai produttori artigiani.

c) mercato settimanale del venerdì - Marotta – mercato ordinario.

Si sviluppa in:

- Viale delle Province lato destro e sinistro da incrocio con via Sardegna ad incrocio con via Genova.

Superficie mq 2065 posteggi n.20 di cui n.4 riservati al settore alimentare oltre a n.1 posteggio riservato ai produttori agricoli.

d) mercato giornaliero – Marotta – mercato specializzato – settore alimentare.

Si sviluppa in Piazza Kennedy, marciapiede sinistro, da incrocio con Viale Carducci a incrocio con Via Manzoni – dal lunedì alla domenica.

Superficie mq 282 posteggi n.5 riservati al settore alimentare.

e) posteggi isolati di cui all'Articolo 3, comma 7, del Capitolo I° del presente regolamento.

MONDOLFO

Via Mazzini	a ridosso delle mura castellane
Via Marconi	a ridosso delle mura castellane
Via Le Grotte	area presso il Santuario
Via Pergolese	area di parcheggio San Gervasio
Via Meroni	lato monte (vicino giardino pubblico)

MAROTTA

Via Foscolo	area di attesa "BUS"
Lungomare Colombo	area "IL MOLO" lato monte
Lungomare Colombo	area da via Goldoni al sottopasso
Lungomare Colombo	area prospiciente ex area floristica
Via Litoranea	area di parcheggio Forno (lato monte)
Via Genova	Dove consentito dalla viabilità

f) fiera di Santa Giustina – Capoluogo. Si svolge il 26 settembre di ogni anno.

Si sviluppa in:

- Piazza Alessandro Borroni, per l'intera area ad esclusione della sede viaria.
- Via Cavour dal n.civico 2 al n.civico 46;
- Via Mazzini dal n.civico 1 al n.civico 63;
- Largo Matteotti su tutto il piazzale

Superficie mq 2127 posteggi n. 65 (settore misto: alimentare e non alimentare).

Presso il Comune devono essere disponibili le planimetrie continuamente aggiornate dei posteggi esistenti nel territorio del Comune o comunque devono essere indicati il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

La superficie dei posteggi coincide con quelli dati in concessione.

Il Comune provvederà alla verifica dei posteggi vacanti sui diversi mercati; li riorganizzerà di conseguenza con le modalità previste dalla normativa e, per la assegnazione dei posti vacanti, dovrà essere emanato regolare bando. Nel caso in cui non tutti i posti vacanti venissero assegnati ai partecipanti al bando si provvederà alla conseguente diminuzione numerica dei posteggi.

Nel caso in cui il mercato settimanale ricada nei giorni festivi per i quali non è prevista la deroga di cui alla L.R. n° 26/99, lo stesso può essere anticipato o posticipato di un giorno.

Qualora il giorno di mercato coincida con una fiera, ovvero con una manifestazione paesana, ovvero altra particolare manifestazione è facoltà dell'Amministrazione annullare, anticipare o posticipare di un giorno lo svolgimento del mercato.

Nel caso di anticipo o posticipo del mercato non saranno registrate le assenze.

Articolo 11

MERCATI NEI QUALI E' PREVISTA UNA ZONA DISTINTA PER I POSTEGGI RISERVATI AL SETTORE ALIMENTARE.

Nei mercati in cui è prevista una suddivisione in due zone distinte, una della quali riservata al commercio di generi alimentari:

- a. gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare possono occupare soltanto i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari.
- b. gli esercenti operanti nel settore non alimentare possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari.
- c. gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare e quindi titolari di posteggio nella zona di mercato riservata al commercio di generi alimentari, non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari con un commerciante del settore non alimentare e quindi titolare di posteggio nella zona di mercato riservata al commercio di generi non alimentari, e viceversa.
- d. gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare e quindi titolari di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari, non possono cedere il posteggio di cui sono titolari ad un commerciante operante nel solo settore non alimentare e viceversa.
- e. gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare associato al settore non alimentare, non possono ottenere, durante le operazioni di spunta, un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore alimentare e viceversa.

Articolo12

NORME PARTICOLARI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante possono sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale devono spostarsi di almeno 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

Gli stessi possono sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti con deliberazione della Giunta Comunale.

L'esercizio del commercio disciplinato dal presente regolamento nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro in qualunque area pubblica, non interdetta dal Comune, senza l'esposizione delle merci su banchi fissi.

Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste a distanza inferiore a metri lineari 200.

L'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'Articolo 230 bis del Codice Civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli artt.2549 e 2554 del c.c., ai soggetti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro.

Nel caso di società di persone legalmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la copia della comunicazione inoltrata al comune interessato.

Per comune interessato si intende il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

E'abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle altre prescrizioni di cui alla L.R. n.26/1999 e di quanto previsto dal comma 5, Articolo30 del D.Lgs. n.114/1998.

Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda alla normativa nazionale e regionale.

Art. 13

DISCIPLINA DEI MERCATI

NEI MERCATI E' VIETATO:

- a) fare uso di altoparlanti o richiamare l'attenzione dei frequentatori con urla e schiamazzi;
- b) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione dei veicoli o pedoni che sono all'interno del mercato;
- c) sollecitare offerte o curare raccolte di fondi od oggetti;
- d) compiere atti che possono turbare l'ordine pubblico, la disciplina od il funzionamento del mercato;
- e) insudiciare in qualsiasi modo il suolo pubblico, è fatto obbligo ad ogni ambulante di provvedere a mantenere pulita l'area in concessione, rimuovendo carta, cartoni od altro materiale al termine del mercato e provvedere inoltre che i propri automezzi posti sul marciapiede non lo imbrattino con olio, nafta, ecc.;
- f) detenere materiali che possono essere causa di cattive o nocive esalazioni;
- g) detenere materiali infiammabili od esplodenti;
- h) accendere fuochi liberi;
- i) ingombrare i passaggi che danno accesso alle abitazioni, ai negozi ed agli esercizi pubblici nelle zone di mercato;
- j) tendere corde o tiranti ovvero non dovranno essere agganciate corde o tiranti ai pali segnaletici, della pubblica illuminazione o simili;
- k) ai commercianti di dischi, musicassette e/o di articoli per la riproduzione sonora, fare uso di amplificatori a volume moderato tale da non arrecare disturbo ad altri operatori, al pubblico ed agli abitanti nella zona.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in occasione di fiere ed al commercio itinerante.

Articolo 14

VIE E AREE INTERDETTE ALL'ATTIVITA' DI COMMERCIO ITINERANTE

Per motivi di viabilità, traffico, igiene e sanità il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sarà vietato, con apposita ordinanza, all'interno di determinate zone del territorio Comunale all'uopo individuate.

Articolo 15

COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Fermo restando le competenze del Consiglio Comunale, i provvedimenti di modifica di modesta entità non costituiscono attività di programmazione, ma riguardano l'attività di attuazione e gestione corrente.

Le modifiche temporanee dell'attività di commercio su aree pubbliche e le modifiche di modesta entità potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale od Ordinanza del Sindaco.

Costituiscono modifiche di modesta entità anche le modifiche definitive che interessano non oltre il 25 per cento dei posteggi di un mercato o fiera.

La competenza dell'adozione del provvedimento è demandata alla Giunta Comunale.

I mercati e le fiere che coincidono con le Festività e particolari ricorrenze durante le quali è vietata l'attività commerciale possono essere anticipati o posticipati di un giorno con Ordinanza del Sindaco, sentiti gli operatori del mercato o fiera.

Compete alla Giunta Comunale l'eventuale modifica della localizzazione dei posteggi isolati.

Per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo non è necessario sentire il parere delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

CAPITOLO II°
DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 16
PRESCRIZIONI GENERALI.

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta:

- a) Su posteggi dati in concessione per dieci anni.
- b) Su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di commercio è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del D.Lgs. n.114/1998.

L'autorizzazione abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività e l'abilitazione alla somministrazione risulti da apposita autorizzazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Salute.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi preposti alla vigilanza.

Articolo 17
AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche:

- a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti.
- b) Ai soggetto che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle arre previste dalla legge oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20/11/1971 n.1062.

Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) A coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente.
- b) Ai produttori agricoli i quali esercitano la vendita sulle aree pubbliche sulla base della normativa vigente, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggio ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
- c) Ai pescatori ed alle cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli od associati, che vendono al pubblico ed al dettaglio la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività ed a coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erratico, di fungatico e di diritti similari.
- d) A chi vende od espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
- e) All'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Articolo 18

ORARI E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLE AREE

Per i mercati e le fiere già esistenti viene stabilito il seguente orari di contrattazione:

a) mercati:

per il periodo 1 MAGGIO – 30 SETTEMBRE dalle ore 8,00 alle ore 14,00

per il periodo 1 OTTOBRE – 30 APRILE dalle ore 8,30 alle ore 14,00

b) fiera di Santa Giustina (26 SETTEMBRE) : dalle ore 8,00 alle ore 24,00

Gli orari e le limitazioni all'utilizzo delle aree per il commercio su aree pubbliche sono stabiliti dal Comune con appositi provvedimenti nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 50 del D.Lgs. n.267/2000 e dall'Articolo 23 della L.R. n.26/1999.

Articolo 19

TIPO DI AUTORIZZAZIONE

Per svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche è necessario possedere una specifica autorizzazione:

a) TIPO "A" per svolgere l'attività su posteggi dati in concessione per 10 anni.

b) TIPO "B" per svolgere l'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

Autorizzazione di tipo A

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (TIPO A) è rilasciata dal comune sede di posteggio e abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto o di altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione il comune fa pervenire al servizio regionale competente l'elenco dei posteggi liberi da assegnare sui mercati con l'indicazione del numero identificativo e delle caratteristiche dall'area entro 60 giorni dalla disponibilità del posteggio.

La regione, sulla base dei dati ricevuti dal comune, pubblica nel proprio bollettino apposito bando ai sensi dell'Articolo29 della L.R. n.26/1999.

Il comune, previa domanda, procede all'assegnazione dei posteggi liberi ai sensi del citato Articolo29.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al posteggio, redatta in conformità alla modulistica regionale, è inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano al comune sede di mercato entro il termine fissato dal bando regionale.

Nella domanda l'interessato dichiara, pena l'esclusione:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale.

b) Il possesso dei requisiti di cui all'Articolo5 del D.Lgs. n.114/1998.

c) La denominazione del mercato ed il giorno di svolgimento.

d) Il settore od i settori merceologici.

e) Di non possedere alcuna concessione di posteggi nello stesso mercato.

Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni in mercati diversi anche negli stessi giorni.

Autorizzazione di tipo B

L' autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante (TIPO B) è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, dal comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone.

Essa abilita anche:

- a) alla vendita a domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
- b) all'esercizio dell'attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata.
- c) all'esercizio dell'attività nei posteggi che non risultano occupati dai soggetti autorizzati.

La domanda di autorizzazione, redatta in conformità alla modulistica regionale, deve essere presentata al comune e contenere, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni dell'interessato:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale.
- b) il possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del D.Lgs. n.114/1998.
- c) Il settore od i settori merceologici.

Alla domanda è allegata, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un autorizzazione.

Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente, tali soggetti devono essere nominativamente indicati nella stessa autorizzazione.

Entrambi i tipi di autorizzazione (tipo A e tipo B) abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

Articolo 20

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Il Comune fa pervenire al servizio regionale competente l'elenco dei posteggi disponibili da assegnare nei mercati con l'indicazione del numero identificativo e delle caratteristiche delle aree, entro 60 giorni dalla disponibilità del posteggio, in modo che la regione possa pubblicare nel proprio bollettino ufficiale il bando per la loro assegnazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al posteggio, redatta in conformità alla modulistica regionale, è inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano al Comune entro il termine fissato dal bando regionale.

Nella domanda l'interessato dichiara, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del D.Lgs. n.114/1998;
- c) la denominazione del mercato ed il giorno di svolgimento;
- d) il settore od i settori merceologici;
- e) di non possedere alcuna concessione di posteggi nello stesso mercato;

Entro il termine stabilito dalla regione, o comunque entro 60 giorni dal termine ultimo delle domande, il Comune formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

A) Nel caso di mercati esistenti il Comune procede con le seguenti priorità:

- a) assegnazione per miglioramento ai titolari di attività già presenti sul mercato sulla base di:
 - 1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - 2) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
 - 3) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 4) istanza presentata da imprenditrici donne.
- b) assegnazione ai titolari di attività che hanno rinunciato al posteggio nel mercato ai sensi del D.M. 4/6/1993 n.248, Articolo 19, punto 4, sulla base di:

- 1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - 2) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - 3) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 4) istanza presentata da imprenditrici donne;
- c) assegnazione di nuovi richiedenti di posteggio sulla base di:
- 1) maggior numero di presenze effettive nell'ambito del mercato;
 - 2) maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del mercato;
 - 3) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
 - 4) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - 5) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 6) istanza presentata da imprenditrici donne;

B) Nel caso di mercati di nuova istituzione per la formazione della graduatoria di assegnazione dei posteggi il Comune tiene conto dei seguenti criteri:

- a) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
- b) anzianità dell'inizio di attività del commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne;

Articolo 21

DISPOSIZIONI PER I POSTEGGI NEI MERCATI

La concessione del posteggio nei mercati ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato.

La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo di azienda.

L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente e del presente regolamento.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi al momento dell'entrata in vigore della L.R. n.26/1999, sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato o fiera.

I posteggi debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati con banchi di vendita.

Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente ha diritto a che venga ampliata o, se possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

Presso il Comune deve essere disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune, contenete il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi medesimi.

I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, entro l'orario stabilito dal Comune, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;
- b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
- c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato o nella fiera.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinate dal presente regolamento.

L'assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

La registrazione delle presenze viene effettuata entro l'orario stabilito dal Comune, annotando cognome e nome dell'operatore, tipo e documento di autorizzazione amministrativa nell'apposita modulistica regionale.

L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione una sola autorizzazione.

Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato è accoglibile purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

L'operatore che effettua l'operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 22

DISPOSIZIONI PER I POSTEGGI NELLE FIERE

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, per quanto compatibili, anche alle aree oggetto del presente articolo.

La Giunta Comunale può stabilire che l'80% dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno possa essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, col relativo rilascio dell'autorizzazione di Tip. A, agli operatori che vi hanno operato almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando.

Nell'assegnazione dei posteggi di cui al comma 3 sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferita ad una specifica autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne.

La concessione decennale del posteggio nelle aree di cui al comma 3 è limitata ai giorni della fiera e decade, con la relativa autorizzazione, quando l'operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvi i casi di malattia, gravidanza e servizio militare, previa comunicazione.

Nell'assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere sono osservati i criteri di cui al comma 4.

Le domande di concessione dei posteggi liberi debbono essere inviate a mezzo lettera raccomandata o presentate al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.

La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita fissato con apposita ordinanza, annotando nome e cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, presenta, ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'Ufficio comunale competente sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

Il Comune istituisce il registro delle presenze effettive nella fiera ed il registro delle presenze di spunta, secondo gli indirizzi e la modulistica regionale.

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata entro due ore dall'inizio della stessa, procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria degli operatori presenti. Ultimata la graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze nella fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

In caso di fiere o mercati concomitanti l'operatore commerciale può operare anche con una copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.

Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della stessa fiera di cui al comma 3 è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune, che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi su berta nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con l'autorizzazione di cui al comma 3.

Articolo 23

SUBENTRO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, purché sia in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del D.Lgs.n.114/1998.

Nel caso di operatori con concessione di posteggio, la reintestazione è effettuata dal comune sede di mercato previa comunicazione del reintestatario con allegata la copia di cessione e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Nel caso di operatori itineranti l'autorizzazione è reinnestata dal comune di residenza del subentrante.

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio di attività di commercio su aree pubbliche.

Il subentrante il possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del D.Lgs. n.114/1998 deve comunicare l'avvenuto sub-ingresso entro 30 giorni, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto sub-ingresso.

Il cedente deve comunicare per iscritto l'avvenuta cessazione dell'attività.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 5, prorogabili a 12 mesi nel caso di settore alimentare per l'acquisizione dei requisiti professionali di cui alla lettera a) del comma 5 dell'Articolo 5 del D.Lgs. n.114/1998.

Il rilascio di autorizzazioni per sub-ingresso è sempre ammissibile indipendentemente dalle autorizzazioni già in possesso del subentrante.

Articolo 24

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.

Chi cessa o trasferisce a qualsiasi titolo l'attività di commercio su aree pubbliche, anche limitatamente ad una sola autorizzazione, ha l'obbligo di comunicarlo al Comune allegando l'originale del titolo autorizzatorio.

Articolo 25

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato da parte del competente Ufficio comunale;
- c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del D.Lgs. n.114/1998;
- e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;

L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.

Nel caso venga accertato il mancato pagamento il competente Ufficio comunale avvia il procedimento relativo alla sospensione ed invita l'interessato a regolarizzare la sua posizione entro 10 giorni, trascorso inutilmente tale termine si procede alla sospensione dell'autorizzazione.

Articolo 26

CANONE

Per il canone si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 30 della Legge Regionale n.26/1999.

Articolo 27
SANZIONI

In caso di violazione di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. n° 114/1998.

Articolo 28
CONTEGGIO DELLE PRESENZE

Il conteggio del numero delle presenze (effettive e di spunta) maturate nell'ambito di uno stesso mercato o fiera e la relativa graduatoria sono gestiti dalla Polizia Municipale sulla base dei dati certi esistenti agli atti d'ufficio.

Articolo 29
NORME FINALI

Trovano comunque applicazione le norme di legge o dettati da regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, anche se non esplicitamente richiamati dal presente regolamento.